



TRIBUNALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
ORDINANZA

Il giudice, sciolta la riserva assunta all'udienza del 25.05.2016,

esaminati gli atti relativi al procedimento R.G.N. 7955/2015 promosso dal sig. [REDACTED] nato in Gambia l'1.01.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tramonte, del Foro di Trapani, giusta procura allegata al fascicolo di parte dell'atto introduttivo del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Camalò in Via Catania n. 15 a Palermo;

rilevato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Sezione di Palermo, con provvedimento Prot. Est TP 757/14 del 21.04.2015, ha deciso di negare al cittadino sopra indicato la protezione internazionale, dichiarando insussistenti i motivi e le condizioni personali per il riconoscimento della stessa nei confronti del richiedente;

rilevato che il ricorrente era dovuto scappare dal Gambia perché temeva per la propria incolumità in quanto musulmano in un paese a prevalenza animista e perché Aveva aiutato l'Imam del suo paese a scappare dal Gambia;

rilevato che il ricorrente, a causa delle note violenze e persecuzioni messe in atto da gruppi ribelli antigovernativi era dovuto fuggire, giungendo in Italia privo di passaporto e di qualsiasi documento d'identità;

rilevato che la suddetta Commissione ha ritenuto quanto dichiarato dal ricorrente insufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che neanche in questa sede sono stati prodotti altri e nuovi elementi probatori convincenti che giustificano il riconoscimento dello "status" di rifugiato;

rilevato che dalla documentazione depositata in atti, è stato evidenziato che in Gambia ci sono atti di indiscriminata criminalità ed attuale e concreto rischio di atti di terrorismo e violenti sommosse;

rilevato che il suddetto quadro politico del Gambia corrisponde a quei presupposti normativi di attivazione della protezione sussidiaria, palesando il rischio per l'incolumità fisica cui il ricorrente sarebbe esposto se ricentrasse nel proprio paese;

rilevato che al ricorrente può essere concessa la protezione sussidiaria, che in virtù dell'art. 2 lett. g. del d.lgs n.251/2007 (reso in attuazione della direttiva 2004/83/CE) può essere riconosciuta ad *"un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire grave danno come definito nel presente decreto e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese"*;

rilevato che dagli atti depositati risultano persistere le condizioni per la protezione sussidiaria in quanto sono considerati danni gravi dall'art.14 del citato d.lgs.: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*;

rilevato che deve essere respinta la ulteriore richiesta di diritto d'asilo, formulata in subordine, dato che il diritto di asilo deve intendersi come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico e non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica, con la conseguenza che si tratti di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della Convenzione predetta, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (cfr. Cass. 25028/2005);

rilevato che in merito alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, bisogna precisare che l'art. 2 e l'art. 10 comma 3 della Costituzione sono stati posti come base della

valutazione di "seri motivi" di carattere umanitario, tali da giustificare la richiesta di permesso temporaneo di natura umanitaria ( *cf.*: Cass. S.U. 19393/2009; Cass. 24544/2011), per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale unitamente all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

ed ancora ( *cf.*: Corte Costituzionale 381/1999) i motivi di carattere umanitario debbono essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle Convenzioni universali che impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione e garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia nella Costituzione non solo per il valore dei diritti inviolabili in forza dell'art. 2 ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano completandosi reciprocamente nell'interpretazione;

considerato che il ricorrente in questa sede ha sufficientemente provato che ad oggi la situazione politica in Gambia è ancora molto critica, in quanto continuano a verificarsi situazioni di violazione delle libertà fondamentali e dei diritti umani;

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto il 5.06.2015, riconosce al sig. [REDACTED] nato in Gambia l'1.01.1992, la protezione sussidiaria.

Si compensano le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso a Palermo il 9.06.2016.

DEPOSITATO  
PA. 29.6.16  
Messa Chiara Cancemi  
el

Il G.O.T.

Dott.ssa Rosaria Buttitta  
Rosaria Buttitta